REGIONE SICILIANA

COMUNE di MOJO ALCANTARA

(Provincia di Messina)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

☒ *ORIGINALE*
☐ *COPIA*

Registro Deliberazioni N. 45 **del** 19/03/2020

Oggetto:	**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITA' A DISTANZA.**

L'anno **duemilaventi,** il giorno DICIANNOVE del mese di MARZO alle ore 11,00 e seguenti, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei Signori :

PENNISI BRUNO	**SINDACO**	X
PENNISI CLELIA	**VICE SINDACO**	
PARATORE ANDREA	**ASSESSORE**	X
DI COSTA GRAZIA	**ASSESSORE**	X

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 1

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori :

.....

Presiede il Sig. **PENNISI Bruno** in qualità di **Sindaco.**
Partecipa il Segretario comunale: **Dott.ssa PIRRI Giuseppa Maria**
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta relativa all'oggetto;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;
Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

☒ hanno espresso parere FAVOREVOLE;

- ☒ il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ☐ il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

☐ non è stato acquisito alcun parere, stante la natura di mero atto di indirizzo;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della Legge Regionale n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione stante le motivazioni addotte, che qui si intendono integralmente riportate;

Con voti unanimi, espressi nei modi e con le forme di legge:

D E L I B E R A

Approvare, come approva, l'unita proposta di deliberazione a firma del Sindaco relativa all'oggetto, che allegata al presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA

Con separata votazione unanime espressa a scrutinio palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

REGIONE SICILIANA
COMUNE di MOJO ALCANTARA
(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE SINDACO	SERVIZIO INTERESSATO AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ A DISTANZA**

☐ Competenza ☐ Residui CODICE_____ _____	Somma stanziata..... (+) €. _____,___ Somme già impegnate..... (-) €. _____,___ Somma disponibile €. _____,___
☐ Competenza ☐ Residui CODICE_____ _____	Somma stanziata..... (+) €. _____,___ Somme già impegnate..... (-) €. _____,___ Somma disponibile €. _____,___
☐ Competenza ☐ Residui CODICE_____ _____	Somma stanziata..... (+) €. _____,___ Somme già impegnate..... (-) €. _____,___ Somma disponibile €. _____,___

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziari, a norma dell'art. 13 della legge regionale3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita:
"Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto."

ATTESTA

La copertura della complessiva spesa di €. _____,___

Il Responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	**Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE** Data 19-03-2020 Il Responsabile
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	**Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE** Data Il Responsabile:

DATA DELLA SEDUTA	DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	IL VERBALIZZANTE
DELIBERAZIONE NUMERO	[] Soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata alla sezione [] centrale [] provinciale [] Non soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata ai Capigruppo consiliari	

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ A DISTANZA

RICHIAMATI gli artt. 46, 47 e 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali - TUEL -) che disciplinano rispettivamente nomina, composizione e competenze della Giunta comunale;

VISTO l'art. 32 dello Statuto comunale, relativo al funzionamento della Giunta comunale, che nulla prevede in merito alle sedute a distanza (nemmeno vietandole);

RITENUTA la competenza della Giunta in materia di disciplina del proprio funzionamento, in base al principio generale dell'ordinamento secondo il quale ciascun organo, ove non previsto in tutto o in parte in altra fonte di produzione del diritto, disciplina da sé il proprio funzionamento;

DATO ATTO che, in base alla norma statutaria (ove esistente), per la validità delle sedute di Giunta comunale è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti;

DATO ATTO, altresì, che la partecipazione dei componenti della Giunta è stata finora sempre assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sala a ciò adibita;

RILEVATA tuttavia l'opportunità, fortemente accentuata dalle contingenti emergenze sanitarie (si vedano, da ultimo, i D.P.C.M. dei giorni 8, 9, 11 e 17 marzo 2020), di garantire il più celere disimpegno dell'attività di Giunta Comunale, assicurando massima tempestività nelle decisioni spettanti all'organo esecutivo di governo, anche attraverso modalità di partecipazione, che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti della Giunta la possibilità di partecipazione alle sedute;

RILEVATO che le moderne tecnologie possono consentire (anche) lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 1, lett. Q), D.P.C.M. 8 marzo 2020, nella parte in cui stabilisce che «*sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto*»), ora esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, D.P.C.M 9 marzo 2020;

ATTESO che l'articolo 1 del D.P.C.M. 11.03.2020 prevede al punto 6) che "*le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente*" e al punto 10) che "*per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile*";

VISTO il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato nr. 00571 del 10/03/2020, che nel legittimare lo svolgimento delle proprie sedute in remoto afferma quanto segue:

" Tale conclusione risulta peraltro in linea con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lett. q), d.P.C.M. 8 marzo 2020 (...), nella parte in cui stabilisce che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto», ora esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, d.P.C.M 9 marzo 2020. Altre disposizioni di legge sono la chiara dimostrazione di un indirizzo legislativo volto a potenziare il ricorso agli strumenti telematici;

RICHIAMATI:

- ✓ ***L'art. 3 bis, l. n. 241 del 1990: "Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati";***
- ✓ ***L'art. 14-ter, comma 1, l. n. 241 del 1990: "La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la***

partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti";

✓ *Il d.lgs. n. 82 del 2005 e in particolare: l'art. 7 comma 1 laddove si legge che "Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.";*

✓ *L'art. 12 comma 1 ai sensi del quale "Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)" e comma 3 bis "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.";*

✓ *L'art. 41 comma 1 che recita "Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis.";*

✓ *L'art. 45, comma 1 secondo cui "I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale";"*

RICHIAMATO più complessivamente il capol, sezione III, del Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) inerente l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli enti locali;

RICHIAMATO in specie da ultimo l'art. 73, rubricato "Semplificazioni in materia di organi collegiali", del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 che, al prima comma, recita quanto segue:

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente

ATTESO che in base a tale norma pare lecito affermare che:

- la disposizione succitata è la prima ed unica "norma statale" che disciplina specificamente la fattispecie delle sedute di Consiglio e Giunta effettuate in remoto, mediante videoconferenza;

- essa, con la clausola di salvezza espressa *"i consigli e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza"*, consolida con disposizione statale ex post la competenza regolamentare degli enti in materia, ma al contempo e per motivi di coerenza sistematica e perequazione, anche il potere regolamentare ordinario ed a regime sulla stessa fattispecie;
- in particolare, l'enunciato linguistico *"i consigli e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza"* si interpreta nel senso che "i consigli e le giunte che ANCORA non abbiano..." giacché è contrario a ragionevolezza che la disciplina adottata prima del Decreto Legge la si ritenga, correttamente, legittima, mentre non sia più possibile adottarla a maggior ragione ora che la disposizione di rango statale lo prevede, consolidandola nell'ordinamento;
- consegue da quanto precede che in qualunque momento futuro sia possibile adottare un regolamento e che tale regolamento sia dunque svincolato dalla peculiare conformazione che caratterizza invece la disciplina emergenziale: a) veicolo normativo: atto monocratico invece che regolamento collegiale; b) organo decisorio: Sindaco invece che Giunta; c) termine: la scadenza del periodo emergenziale invece che fino a diversa decisione futura dell'organo competente; d) modalità: compresenza fisica residuale necessaria di sindaco e segretario invece che dissoluzione definitiva del vincolo della compresenza fisica;
- le situazioni, quindi, che possono legittimamente verificarsi sono le seguenti:
1) enti che abbiano già in precedenza regolamentato la materia, che applicano tale disciplina interna di dettaglio, anche a regime (dopo cessazione stato emergenza);
2) enti che NON abbiano già in precedenza regolamentato la materia:
a) possono effettuare direttamente e temporaneamente le sedute in remoto, nel rispetto delle disposizioni, anche di dettaglio, della norma emergenziale, senza necessità di alcuna normativa regolamentare, ma solo con minima disciplina - non regolamentare - attuativa monocratica (Presidente/Sindaco). Tale facoltà viene meno con la cessazione della situazione di emergenza;
b) possono disciplinare autonomamente la materia anche a regime con apposito regolamento approvato dall'organo collegiale, sulla base della legittimazione ordinaria seppur confermata da una norma di tipo emergenziale, ma senza i limiti o vincoli di dettaglio previsti dalla stessa norma. In specie, in tale caso si potrà prevedere sedute *completamente* in remoto, con tutti i soggetti legittimati a partecipare a distanza (presidente e segretario compresi).
DATO ATTO che l'ordinamento giuridico impone che ogni disposizione deve essere interpretata nel senso che essa produca una norma idonea a conseguire gli obiettivi per la quale essa è preordinata, e ciò non sarebbe possibile nel caso di un Comune in cui Sindaco (e suo vice) e Segretario generale (e suo vice) fossero per vari motivi impossibilitati ad assicurare la compresenza conseguendone che una diversa interpretazione ed applicazione della disposizione comporterebbe l'impossibilità materiale di fruire in concreto della facoltà concessa ex lege;
Ritenuto, pertanto, di dover adottare l'ipotesi disciplinatoria di cui al punto 2/b sopra riportata, per assicurare maggior flessibilità al funzionamento telematico dell'Organo ed essendo già in uso presso questo Comune un applicativo informatico ed i connessi strumenti di connessione che consentono la sottoscrizione delle deliberazioni in remoto;
VISTO, pertanto, il documento allegato contenente le norme regolamentari di cui sopra (Allegato n.

1);

CONSIDERATO che:

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;
- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedimentali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

RITENUTA la liceità di una disposizione che preveda la possibilità che la riunione dell'Organo si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.

RITENUTO, in particolare, necessario che:

- sia consentito al Presidente, anche a mezzo dei propri uffici, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; tutti i componenti dell'organo collegiale debbono avere accesso a strumenti di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza.

RITENUTO che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in remoto, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione agli Assessori circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dal Sindaco;

VISTO l'art. 48 TUEL, recante la competenza cd. residuale (anche in materia regolamentare di organizzazione) della Giunta comunale e, comunque, nel caso di specie, in virtù della riserva di regolamento posta in capo a ciascun organo per la disciplina del funzionamento di sé medesimo;

VISTI

- ✓ il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- ✓ il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- ✓ il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";
- ✓ il vigente O.EE.LL., approvato con Legge regionale 15/3/1963, n. 16, successivamente modificato ed integrato con le leggi regionali 21/02/1976, n. 1 e 6/03/1986, n. 9 ed ulteriormente modificato ed integrato dalle norme contenute nella legge 8/6/1990 n. 142, recepita, con modificazioni, dalle leggi regionali 3/12/1991, n. 44 e 11/12/1991 n. 48;

DATO ATTO che sulla presente proposta è stato reso il parere di regolarità amministrativa;

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi in premessa descritti

PROPONE

per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. DI APPROVARE il Regolamento di funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato "A");

2. DI DEMANDARE all'Ufficio di Segreteria, l'attuazione amministrativa della presente;

3. DI DEMANDARE al Settore tecnico l'attuazione tecnologica della presente, verificando, fornendo e attestando l'idoneità delle strumentazioni telematiche da usare, nel rispetto dei requisiti minimi previsti del documento allegato;

4. DI DARE ATTO che la presente Deliberazione, a norma dell'art. 7 della Legge n.142/90 venga pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Moio Alcantara, sul sito internet istituzionale, www.comune.moioalcantara.me.it.;

5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. n. 2/2016 e dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'evidente urgenza di poter procedere quanto prima all'attivazione delle procedure di cui trattasi.

IL SINDACO
BRUNO PENNISI

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ A DISTANZA

ART 1. - GENERALITÀ E PRINCIPI SEDUTE A DISTANZA

1. La partecipazione alle riunioni della Giunta comunale è consentita anche con modalità telematica che consenta la possibilità che uno o più dei componenti l'Organo ed il Segretario comunale (o suo vice) partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale.
2. La seduta della Giunta può anche essere tenuta con modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti i membri ed il Segretario comunale presenti in luoghi diversi. In tal caso, in via convenzionale, le sedute si intendono effettuate anch'esse presso la sede istituzionale del Comune, ove è allocato il sistema di verbalizzazione e conservazione delle deliberazioni collegiali.
3. Resta nella facoltà del Sindaco escludere, all'atto della convocazione, la partecipazione a distanza o altrimenti precisare le modalità di effettuazione della seduta.

ART. 2 - TECNOLOGIA NECESSARIA

1. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto scopo devono assicurare:
a) la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;
b) la massima sicurezza possibile del sistema;
c) consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
- percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete;
- visionare gli atti della riunione;
- intervenire nella discussione;
- effettuare una votazione palese (non è compatibile con il voto segreto).
2. Deve essere, altresì, idonea a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e consentire al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare insieme al Segretario e proclamare i risultati della votazione.
3. Sono considerate tecnologie in generale idonee:
a) videoconferenza;
b) web conference;
c) teleconferenza;
d) altri mezzi che l'informatica dovesse rendere disponibile in futuro.

ART. 3 - METODOLOGIA, REGOLAZIONE E VERBALIZZAZIONE

1. Per lo svolgimento delle sedute a distanza la Giunta si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei

dati, delle informazioni e la riservatezza.

2. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, cosi come per il quorum deliberativi.

3. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e in remoto.

ART. 4 - ATTUAZIONE E COMPETENZE

1. L'organizzazione e l'attuazione amministrativa del presente atto è di competenza dell' Ufficio di Segreteria ed in specie della struttura organizzativa a supporto del Segretario Comunale, in base all'organigramma pro tempore vigente.

2. L'organizzazione e l'attuazione tecnologica-informativa del presente atto è di competenza della struttura organizzativa (Settore) competente per i servizi informatici, in base all'organigramma pro tempore vigente; il Titolare della P.O. di tale struttura supporterà il Segretario Comunale verificando e attestando l'idoneità della strumentazione tecnologica da utilizzare.

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione,<<attestazione della relativa copertura finanziaria>> così come prescritto dall'art.13 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente

L'Assessore Anziano

Il Segretario Comunale
Dott.ssa PIRRI Giuseppa Maria

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44:

☒ E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 20/03/2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 11, comma 1);

Dalla Residenza comunale, lì _____

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 19/03/2020

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1);

☒ In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2).

Dalla Residenza comunale, lì 19/03/2020

Il Segretario Comunale